

TI_GERICHTE 52.1997.177 vom 26. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.177

FR: TI_GERICHTE 52.1997.177 du 26 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.177 del 26 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Nella fattispecie il ricorrente sostiene implicitamente di avere mantenuto con il figlio un legame intenso e vivo, anche se le sole prove versate agli atti a sostegno della tesi ricorsuale consistono nella copia di versamenti effettuati verosimilmente per il suo mantenimento (e fors'anche per quello degli altri figli) a partire dal giugno 1994 ed inoltre nella dichiarazione della madre di _____ secondo cui il ricorrente aveva assicurato il sostentamento del figlio fin dalla nascita. Per la soluzione della vertenza non é ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente al figlio. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 3), le decisioni impugnate non disattendono comunque l'art. 8 CEDU. 1.5. Il ricorso é inoltre tempestivo (cfr. consid. 2 della sentenza 15 luglio 1997 del Tribunale federale) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmM). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ripetutamente affermare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non é stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non é richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se é con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; non é il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). 2.2. Come risulta dall'esposizione dei fatti _____, cittadino del _____ nato il _____, é entrato in Svizzera il 22 gennaio 1989, chiedendovi asilo. Il 16 marzo 1990 il predetto é convolato a seconde nozze con la cittadina del _____, al beneficio di un permesso di

domicilio nel nostro paese. _____ é pertanto stato messo al beneficio dapprima di un permesso di dimora ed a partire dal 15 marzo 1995 di un permesso di domicilio. La domanda di asilo, respinta in prima istanza, é stata ritirata nel corso dell'estate del 1990. Il ricorrente ha lasciato tutti i quattro figli, nati dalla relazione con la precedente moglie, nello Stato del _____. Questi non sono oltretutto nemmeno mai stati menzionati nei formulari che l'insorgente aveva compilato per conseguire dapprima il permesso di dimora (e relativi rinnovi) e, successivamente, di domicilio. Per quanto concerne più specificatamente il figlio ultimogenito _____, nato il 17 luglio 1979 ed interessato al conseguimento del controverso permesso di domicilio, dalla dichiarazione rilasciata dalla nonna paterna risulta che il giovane in esame ha vissuto negli ultimi 10 anni presso di lei; a causa dell'età avanzata (75 anni), la nonna non può però più occuparsi del giovane. La dichiarazione della madre attesta invece che il ricorrente ha assicurato il sostentamento del figlio fin dalla nascita. _____ non ha, per il rimanente, fornito ulteriori informazioni sulle sue relazioni con il menzionato figlio tra l'inizio del 1989, quando é venuto in Svizzera, e l'estate del 1996, quando ha inoltrato la domanda di rilascio di un permesso di domicilio a favore del figlio. La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti unicamente l'effettuazione di versamenti verosimilmente destinati al sostentamento del figlio (e fors'anche degli altri figli) a partire dal giugno 1994. Nel gravame al Tribunale federale, trasmesso per evasione a questo Giudice, l'insorgente ha sottolineato l'intenzione di volersi occupare dell'istruzione del figlio per permettergli di accedere ad una professione commerciale. Dagli atti risulta inoltre che _____ ha iscritto il figlio al corso di pretirocinio per alloglotti durante l'anno scolastico 1996/97. Al Tribunale risulta inoltre che _____ frequenta quel corso anche durante quest'anno scolastico. 2.3. _____, che alla data di inoltro della domanda di permesso di domicilio aveva appena compiuto i 17 anni, é dunque nato e cresciuto nello stato del _____, dove vivono la nonna, la madre e 3 fratelli. In quello stato egli possiede i legami sociali e culturali ed é pure in quel paese che ha ricevuto un'istruzione. Negli ultimi 10 anni ha vissuto con la nonna. Il fatto che questa sia anziana al punto tale da non potersene più occupare non costituisce una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la sua venuta in Svizzera. Se proprio fosse veramente necessario doversi separare dalla nonna, _____ potrebbe infatti andare a vivere con la madre e se del caso presso un fratello maggiore, tutti residenti nel _____. D'altra parte il padre e qui ricorrente si é separato volontariamente dal figlio anni fa' (inizio 1989) e dagli atti non risulta nemmeno in modo inequivocabile che abbia mantenuto con lui delle relazioni durante questi anni, se non sotto l'aspetto economico. Il ricorrente non ha oltretutto nemmeno chiesto il rilascio del controverso permesso di domicilio a favore del figlio subito dopo aver a sua volta conseguito tale beneficio, ovvero dal 15 marzo 1995. In queste circostanze può dunque essere tutelato l'assunto delle autorità inferiori secondo cui il controverso permesso é stato chiesto non tanto per permettere il ricongiungimento del padre con il figlio bensì per assicurare il futuro professionale di quest'ultimo nel nostro paese: il figlio del ricorrente si avvicina infatti innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro e ci si appresta anche a vivere indipendenti. Questa conclusione é stata oltretutto successivamente avvalorata dalle affermazioni fatte dall'insorgente stesso in sede di ricorso innanzi al Tribunale federale, secondo cui é sua intenzione di volersi occupare dell'istruzione del figlio per permettergli di accedere ad una professione commerciale, ed inoltre dall'iscrizione del figlio al corso di pretirocinio per alloglotti durante gli anni scolastici 1996/97 e 97/98, che ha avuto luogo approfittando della sua presenza sul suolo elvetico. Del resto, l'indicazione

dell'esistenza dei figli ha una rilevanza nella presa in considerazione, da parte delle autorità di polizia degli stranieri che concedono i permessi, degli interessi economici del paese e del tasso di popolazione straniera (cfr. art. 16 LDDS; DTF 115 Ib 101 seg. consid. 3b). Di conseguenza l'art. 8 cpv. 4 terza frase ODDS nega la possibilità di far capo al beneficio istituito all'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS allo straniero che, nella procedura per la concessione del permesso, abbia taciuto l'esistenza di un membro della famiglia. Come ha ulteriormente argomentato il Consiglio di Stato, il ricorrente non aveva menzionato l'esistenza dei figli nei vari formulari compilati per conseguire il permesso di dimora (e relativi rinnovi) e, successivamente, di domicilio. Egli soddisfa pertanto anche i requisiti di applicazione dell'art. 8 cpv. 4 ODDS. 2.4. In conclusione quindi la richiesta di un permesso di domicilio per _____ non poggia in modo preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. 3. 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2). 3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem). 3.3. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato. Intanto _____ è partito volontariamente dallo stato del _____ ed altrettanto volontariamente si è separato dal figlio _____. Allo stesso non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU. In ogni caso anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito il figlio appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 3.2.). Questa soluzione si impone a maggior

ragione se si tien conto che, come é stato spiegato, sussistono piú che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di _____ non poggia in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. 4. L'insorgente accenna anche ad un caso di un conoscente che ha conseguito il permesso di domicilio a favore del figlio. Egli non fornisce tuttavia indicazioni piú precise cosicché non é possibile verificare un'eventuale lesione del principio di uguaglianza. 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui é ammissibile, deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 43 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é respinto. §. Di conseguenza _____, cittadino del _____ nato il 17 luglio 1979, é tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998, notificando la partenza all'ufficio regionale degli stranieri di Lugano. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.